

**Legge regionale 13 aprile 1979, n. 23 (BUR n. 18/1979)
(Novellazione)**

**PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO
DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE, PREVISTI DALL' ART. 7
DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1973, N. 13 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Art. 1

Allo scopo di proseguire gli interventi per lo sviluppo della proprietà coltivatrice previsti dall'art. 7 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è disposto uno stanziamento di L. 200 milioni per gli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.

L'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 1979 è utilizzata per il pagamento di rate del concorso regionale negli interessi relativi a mutui agevolati concessi dagli Istituti di Credito a norma dell'art. 7 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 che non trovino copertura negli stanziamenti recati da tale legge.

Art. 2

Il concorso regionale negli interessi su mutui di cui al precedente articolo sono concessi dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni con le modalità e nelle misure stabilite dall'art. 8 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, modificato dalla legge regionale 24 aprile 1975, n. 42.

Art. 3

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione degli stanziamenti recati dall'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 relativamente agli esercizi dal 1979 al 1988. L'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, è abrogato.

Art. 4

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

| | | |
|--|-------------|-------------|
| In diminuzione: | Competenza | Cassa |
| Cap. 011201095 Fidejussione a garanzia di prestiti di cui all'art. 2 legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21. | L. | |
| Fondo finale di cassa | 200.000.000 | L. |
| | | 200.000.000 |
| | <hr/> | |
| | L. | L. |
| | 200.000.000 | 200.000.000 |

In aumento:

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Cap. 011201075 Contributi su mutui per | L. | L. |
| lo sviluppo della proprietà coltivatrice. | 200.000.000 | 200.000.000 |

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.